



TUTELA QUOTIDIANA

1945-2025 il Patronato della CGIL

Inca Cgil - Area Tutele

Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

Roma, 21/10/2025

Prot. 2025-U-DIMM-484

All. 2

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici Zona INCA
LORO SEDI

Oggetto: Entrata in funzione dell'Entry/Exit System (EES) – il nuovo sistema europeo di registrazione degli ingressi e delle uscite dalle frontiere Ue

Care compagne e cari compagni,

dal **12 ottobre 2025** è entrato in funzione il nuovo sistema **Entry/Exit System (EES)**, istituito dal Regolamento (Ue) 2017/2226 del 30 novembre 2017, per la registrazione elettronica dei dati di ingressi e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri; ciò implica cambiamenti significativi nei controlli di frontiera.

Il sistema digitale dell'UE per registrare ingressi, uscite e respingimenti dei cittadini extra-UE che transitano per soggiorni brevi (max 90 giorni in 180 giorni) è un sistema informatico automatizzato dell'UE inteso a registrare i cittadini di paesi terzi (incluse persone provenienti dal Regno Unito) che viaggiano per periodi di breve durata ogni volta che attraversano le frontiere esterne dei seguenti paesi europei:

- **i 25 Paesi dell'area Schengen** (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia);
- **e i quattro fuori dalla Ue, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera che applicano la Convenzione e l'accordo di Schengen**

In Italia i primi test riguarderanno: Roma Fiumicino, Milano Linate e Malpensa - dove già sono in funzione i sistemi per la rilevazione delle impronte digitali - con procedure gestite direttamente dalla Polizia di frontiera. In una fase successiva verranno coinvolti anche i porti di Civitavecchia e Genova.

A Cipro e in Irlanda, pur essendo paesi dell'Unione europea, i passaporti verranno ancora timbrati manualmente.

In pratica, il timbro sul passaporto sarà progressivamente sostituito dall'EES. È evidente che la prova dell'ingresso e dell'uscita dal territorio non sarà più fornita dal possesso del passaporto, ma sarà un'informazione sempre disponibile alla pubblica amministrazione. Da questo punto di vista, si potrà insistere,



TUTELA QUOTIDIANA

1945-2025 il Patronato della CGIL

Inca Cgil - Area Tutela

Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

da un lato, per evitare lunghe e complesse produzioni di copie del passaporto — ad esempio per dimostrare la continuità del soggiorno (come nel caso dell'assegno sociale) — e, dall'altro, la perdita del passaporto non implicherà più per la PA la mancata conoscenza degli spostamenti da e verso l'UE.

Nei primi sei mesi (fino al 9 aprile 2026), i paesi europei che utilizzano l'EES introdurranno gradualmente il sistema nei valichi di frontiera selezionati. Ciò significa che la raccolta dei dati ai valichi di frontiera avverrà per fasi e sarà **pienamente operativa entro il 10 aprile 2026**. Il Sistema di Ingresso/Uscita (EES) quindi, sarà implementato gradualmente lungo le frontiere esterne dei 29 paesi europei. Questi paesi europei introdurranno gradualmente i diversi elementi dell'EES, inclusa la raccolta di dati biometrici, come l'immagine del volto e le impronte digitali. Ciò significa che in questa fase, i dati biometrici dei viaggiatori potrebbero non essere raccolti immediatamente a ogni valico di frontiera e che le loro informazioni personali potrebbero non essere registrate nel sistema e i passaporti continueranno a essere timbrati come di consueto. Dal 10 aprile 2026, l'EES sarà pienamente operativo presso tutti i valichi di frontiera esterni dei paesi europei che utilizzano il sistema.

L'EES **si applica** ai cittadini extra-UE - britannici compresi - che hanno bisogno di un visto per soggiorni di breve durata per recarsi nei paesi europei che utilizzano l'EES o che sono in esenzione visto per soggiorni di breve durata nei paesi europei. Per "soggiorno di breve durata" si intende un periodo di soggiorno massimo di 90 giorni nell'arco temporale di 180 giorni, calcolato come periodo unico per tutti i paesi europei che utilizzano l'EES.

Il sistema EES **non si applica**:

- ai Cittadini e cittadine dei **paesi europei** che utilizzano l'EES, nonché a **Cipro e all'Irlanda**;
- ai cittadini di paesi terzi **familiari di un cittadino dell'Unione** ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che sono titolari della carta di soggiorno di cui alla medesima direttiva, che accompagnino o raggiungano o meno tale cittadino dell'Unione;
- ai **cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino di paese** terzo che accompagnino o raggiungano, o meno, tale cittadino di paese terzo, qualora:
 - i cittadini di un paese terzo **godano del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione** in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra; e
 - i cittadini di paesi terzi **siano titolari della carta di soggiorno** di cui alla direttiva 2004/38/CE o di un **permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002**;
- ai **cittadini e cittadine di paesi terzi** che si recano in Europa nell'ambito di una **trasferta intrasocietaria o allo scopo di intraprendere attività di ricerca, studi, corsi di formazione, attività di volontariato o partecipare a programmi di scambio scolastico per, progetti didattici e lavoro alla pari**;
- ai/alle titolari di permessi di soggiorno e visti per soggiorni di lunga durata;



TUTELA QUOTIDIANA

1945-2025 il Patronato della CGIL

Inca Cgil - Area Tutele

Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

- ai **cittadini e alle cittadine di Andorra, Monaco, San Marino** e titolari di un **passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Santa Sede**;
- a coloro che sono esonerati dai controlli di frontiera o che beneficiano di determinati privilegi ai fini di tali controlli (ad es. **Capi di Stato, diplomatici accreditati, lavoratori transfrontalieri, ecc.**); i **diplomatici** che viaggiano per soggiorni di breve durata possono essere esentati dalla registrazione nell'EES a determinate condizioni. (Per ulteriori approfondimenti [clicca qui](#))

Gli ingressi, le uscite o i rifiuti di ingresso saranno registrati elettronicamente nell'EES. Quest'ultimo raccoglie, registra e conserva nel sistema europeo eu-LISA, il Centro informatico europeo con sede a Tallinn (Estonia) e **conservati per 36 mesi dopo ogni viaggio**:

- i dati elencati nel documento o nei documenti di viaggio (ad es. il nome completo, la data di nascita, ecc.);
- la data e il luogo di ingresso e di uscita dai 29 paesi europei che utilizzano l'EES;
- l'immagine del volto e le impronte digitali (i cosiddetti "dati biometrici");
- se l'ingresso è stato rifiutato.

Sulla base dei dati biometrici raccolti, saranno creati e conservati dei template biometrici nel servizio comune di confronto biometrico.

L'EES memorizzerà diversi identificatori biometrici a seconda che il cittadino straniero abbia bisogno o meno di un visto per soggiorno di breve durata. Nel caso di avvenuto rilascio di un visto per soggiorno di breve durata per viaggiare, il sistema memorizzerà solo l'immagine del volto perché le impronte digitali sono già state acquisite al momento della richiesta del visto. Nel caso in cui non sia necessario un visto, il sistema memorizzerà 4 delle impronte digitali e l'immagine del volto. **Attualmente, le impronte digitali dei bambini di età inferiore ai 12 anni non vengono scansionate, anche se sono soggetti all'EES.** Sebbene la raccolta di dati biometrici possa avere un impatto sulla privacy dei viaggiatori, la tecnologia utilizzata nell'EES si impegna a garantire la tutela dei diritti fondamentali delle persone. [Per saperne di più clicca qui.](#)

In situazioni particolari, il sistema raccoglie i dati personali anche da:

- il sistema d'informazione visti (VIS) (che contiene informazioni personali supplementari);
- il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), in particolare lo stato dell'autorizzazione ai viaggi e, ove applicabile, se risulti essere un familiare di un cittadino dell'UE.

Il rifiuto di fornire i dati biometrici sarà negato l'ingresso nel territorio dei paesi europei che utilizzano l'EES.

Potranno accedere ai dati registrati da EES:

- le **autorità di frontiera** e quelle **competenti in materia di visti e per l'immigrazione** dei paesi europei che utilizzano l'EES, al fine di verificare la tua identità e capire se devi essere autorizzato a entrare o soggiornare nel territorio;



TUTELA QUOTIDIANA

1945-2025 il Patronato della CGIL

Inca Cgil - Area Tutele

Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

- **le autorità di contrasto dei paesi che utilizzano l'EES ed Europol;**
- i vettori di trasporto che potranno verificare soltanto se i titolari di visti per soggiorni di breve durata hanno già raggiunto il numero di ingressi autorizzati dal visto e non potranno accedere ad altri dati personali.

I dati potrebbero essere trasferiti a **un altro Stato** (all'interno o all'esterno dell'UE) o a **un'organizzazione internazionale**, vale a dire le organizzazioni delle Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o il Comitato internazionale della Croce Rossa ai fini del rimpatrio e/o a fini di contrasto.

I dati saranno conservati nel sistema solo per le finalità per le quali sono stati raccolti e per i seguenti periodi di tempo:

- registrazioni degli ingressi, delle uscite e dei rifiuti di ingresso: **3 anni a decorrere dalla data di registrazione;**
- se non è stata registrata alcuna uscita: **5 anni a decorrere dalla data di scadenza del soggiorno autorizzato;**
- fascicoli individuali contenenti dati personali: **3 anni e 1 giorno a decorrere dalla data dell'ultima uscita (o del rifiuto di ingresso, se non è stato autorizzato l'ingresso);**
- registrazioni degli ingressi e delle uscite dei cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'UE o di cittadini di paesi terzi che possono viaggiare in tutta Europa come un cittadino dell'UE non possiedono un titolo di soggiorno e accompagnano un cittadino dell'UE, del SEE o della Svizzera che viaggia o risiede in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza: **1 anno a decorrere dalla data di registrazione di uscita;**
- se non è stata registrata alcuna uscita del familiare di un cittadino dell'UE o di un paese terzo che può viaggiare in tutta Europa come un cittadino dell'UE senza un titolo di soggiorno e accompagna un cittadino dell'UE, del SEE o della Svizzera che viaggia o risiede in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza: **i dati non saranno conservati; la durata del soggiorno autorizzato non viene calcolata.**

Per verificare la durata del soggiorno autorizzato è possibile utilizzare il cosiddetto "calcolatore per soggiorni di breve durata". Il risultato del calcolatore non conferisce un diritto di soggiorno per il periodo calcolato.

Se il soggiorno è più a lungo di quanto consentito, l'interessato sarà considerato un "**soggiornante fuoritermine**". In tal caso **possono applicarsi conseguenze a seconda della legislazione nazionale** in vigore nel rispettivo paese europeo che utilizza l'EES: ad esempio, sarà possibile l'allontanamento dal territorio; essere soggetto a sanzioni amministrative o a una misura di trattenimento; potrebbe essere impedito il rientro nell'UE in futuro. Per i soggiornanti **fuoritermine**, **è possibile fornire alle autorità competenti**, quali le autorità di frontiera o quelle competenti per l'immigrazione, **le prove credibili del superamento della durata autorizzata a causa di circostanze imprevedibili o attenuanti** (ad es. ricovero ospedaliero dovuto a lesioni gravi). In questo caso, i dati potranno essere modificati nel sistema.



TUTELA QUOTIDIANA

1945-2025 il Patronato della CGIL

Inca Cgil - Area Tutele

Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

Il calcolo della durata del soggiorno autorizzato **non si applica ai cittadini di paesi extra UE familiari** di cittadini dell'UE, del SEE o della Svizzera che si recano in uno Stato diverso dallo Stato di cui hanno la cittadinanza o che vi risiedono già e che accompagnano o raggiungono cittadini dell'UE, del SEE o della Svizzera.

La proposta di regolamento sul sistema EES è stata presentata dalla Commissione europea il 6 aprile 2016 nell'ambito del pacchetto *Smart Borders*¹ e adottata il 20 novembre 2017 (regolamento (UE) 2017/2226). Dopo successive modifiche e l'adozione del regolamento (UE) 2025/1534 sulle deroghe temporanee, la Decisione di esecuzione (UE) 2025/1544 della Commissione del 30 luglio 2025 ha fissato la data di avvio del nuovo sistema.

Fraterni saluti.

Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza
Valeria de Amorim Pio

Per il Collegio di Presidenza
Sara Palazzoli